

REGOLAMENTO
TASSA
OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
(T.O.S.A.P.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 18/06/2012

Disposizioni generali

CAPO I

Art. 1 – Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, capo secondo, e nel successivo D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 – Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo appartiene alla classe V.

Art. 3 – Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 – Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Sono inoltre soggette a tassazione le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

4. Sono invece escluse dalla tassazione le occupazioni con passi carrabili e con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
5. Sono altresì esonerati dal pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, e le associazioni di volontariato di interesse nazionale ed internazionale e proloco, purchè l'area pubblica occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.

Art. 5 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 6 – Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio di semplici autorizzazioni scritte.
2. Per le occupazioni, che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.
3. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.
4. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Esse sono sempre accordate dal Sindaco senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
6. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, la Giunta Comunale provvede ad approvare lo schema dell'autorizzazione e della concessione.

Art. 7 – Occupazioni temporanee superiori a trenta giorni o a carattere ricorrente

1. Le occupazioni temporanee superiori a trenta giorni o a carattere ricorrente sono disciplinate da apposita convenzione.
2. La convenzione ha lo scopo di stabilire:

- a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata dell'autorizzazione da occupare, come rilasciata dal Comune;
 - b) il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - c) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dall'art. 53 e con le modalità di cui all'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in un'unica soluzione anticipata delle restanti rate;
 - d) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto di occupare. L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 10 del presente regolamento, richiesta per i periodi superiori a 30 (trenta) giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione delle condizioni espresse nella convenzione. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo. Il rilascio delle autorizzazioni relative alle occupazioni temporanee di suolo pubblico a carattere ricorrente, sarà subordinato alla completa estinzione delle morosità pregresse;
3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 8 – Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.
2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali, ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Art. 9 – Caratteri delle occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente regolamento hanno carattere personale e non possono essere cedute.
2. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza. In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione.
3. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.
4. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 10 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni.

Doveri del concessionario

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti ai suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda deve essere redatta su carta semplice in caso di richiesta di occupazione temporanea, invece su carta bollata in caso di domanda di occupazione permanente, e corredata da descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta, quando la natura dell'occupazione comporta la modificazione ambientale anche temporanea del sito.
3. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle

norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;

- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) seguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando spese al Comune, che, in ogni caso, daranno carico al concessionario stesso;
4. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione si intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 5. Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
 6. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
 7. L'entità del deposito viene annualmente fissata dal Responsabile dell'area tecnica, in base alla tipologia dell'intervento del ripristino; copia del provvedimento di determina deve essere affisso permanentemente all'albo pretorio comunale.

8. Quando lo stesso ruolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta sempre secondo tariffa al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.
9. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

Art. 11 – Rappresentanti del Concessionario

Trasferimenti delle concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. E' ammesso l'utilizzo del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi anticipatamente dal Concessionario al Sindaco o agli addetti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza.
3. E' vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento dell'utilizzo del bene da uno all'altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il concorso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombenti di cui al presente regolamento.
4. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 – Norme per l'esecuzione dei lavori

Esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul Concessionario.

Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza

1. La licenza di concessione obbliga il Concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.
2. La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodo e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Demolizioni ed uso di opere esistenti

1. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il Concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti, ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune dalle opere distrutte.
2. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere, richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.
3. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del Concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.
4. L'uso da parte del Concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.
5. L'uso dei beni comunali comporterà altresì per il Concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 13 – Durata delle autorizzazioni delle concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.
3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione.
4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione ovvero a compenso di sorta.

Art. 14 – Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti; e 2 (due) giorni per quelle temporanee.

Art. 15 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere sospese temporaneamente, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 16 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale, il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombrò e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed ordinanza, previste dal precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III

Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche

Art. 17 – Disposizioni generali

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 18 – Occupazioni permanenti e temporanee.

Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti o temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 19 – Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade e gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate nelle categorie previste nella tabella A) che forma parte sostanziale ed integrante del presente regolamento.

Art. 20 – Criteri per determinazione tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione temporanea espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi sono assoggettate ad un canone determinato forfettariamente e commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a euro 2,00 (due/00) per utenza. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00). La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Gli importi suddetti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 21 – Misurazione dell'area occupata. Criteri

6. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dell'Amministrazione comunale, nel caso di gestione in economicità, o della tassa nel caso di gestione in concessione.
7. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
8. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 22 – Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite in rapporto alle categorie di aree previste nella tabella A) e costituiscono l'allegato B) del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di aree previste nella tabella A) in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
 - a) occupazione fino a 12 ore: gratuita e la relativa richiesta avverrà su carta semplice;
 - b) occupazioni da 12 a 24 ore: riduzione del 50% e la relativa richiesta avverrà su carta semplice;
 - c) occupazioni da 24 a 48 ore: riduzione del 40% e la relativa richiesta avverrà in carta semplice;
 - d) occupazioni di almeno 15 giorni: tariffa giornaliera è ridotta del 20%.
4. Trascorse le prime 48 ore le tariffe andranno applicate nel modo ordinario, qualora non si ricada nell'ipotesi di cui al comma 3, lett. d) del medesimo articolo. Qualora l'occupazione si protragga oltre le 48 ore, e sia inferiore a 15 giorni o non ricada nell'ipotesi di occupazione permanente di suolo pubblico, il soggetto che effettuerà la richiesta sarà sottoposto al regime ordinario di pagamento della tassa, non potendo usufruire dei privilegi riconosciuti come nel caso di prima richiesta.
5. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dal presente regolamento.

CAPO IV

Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento

Art. 23 – Norma di rinvio

1. La denuncia, il versamento e l'accertamento, nonché la riscossione coattiva e le sanzioni sono disciplinati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, negli artt. 50,51 e 53, ai quali si fa rinvio.
2. I due successivi articoli integrano la predetta normativa e come modalità esecutiva della stessa.
3. Alla gestione della tassa si prevede mediante concessione.

Art. 24 – Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente al concessionario del servizio; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art. 25 – Riscossione disciplinata da convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, le modalità di riscossione sono disciplinate dalla convenzione che regolerà i rapporti tra Comune e Concessionario.
2. In tale caso le tariffe di cui alla tabella B) del presente regolamento sono ridotte del cinquanta per cento.

Art. 26 – Contenzioso

1. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento di ufficio è ammesso ricorso, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già instaurata al tempo dell'instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto al Ministero delle Finanze, Direzione Regionale delle Entrate, competente per territorio, alla Sezione distaccata competente.
2. Nel provvedimento di ratifica o di accertamento vanno comunque indicati l'organo, il modo e il termine per l'inoltro del ricorso.

Art. 27 – Funzionario responsabile

Rappresentante del Concessionario

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Di norma la designazione cadrà sul funzionario che ricopre, nell'ambito dell'ufficio Ragioneria, la qualifica funzionale apicale.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 – Norme transitorie e finali

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma III, del D.Lgs. n. 507/1993. Decorso tale termine saranno adottate, nei

confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla Legge e dal regolamento.

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.